



Siena



“Corso Avanzato per dirigenti e consulenti di associazioni e società sportive dilettantistiche”

Aspetti civilistici, fiscali e dichiarativi

Funzionamento e responsabilità

Fabio Romei

Siena 20 novembre 2015
CONI Siena - Via Liguria, 2

PREMESSA

Le associazioni sportive dilettantistiche rientrano, sotto il profilo fiscale, tra gli **enti non commerciali** di tipo associativo (art.148 TUIR), ossia gli enti diversi dalla società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Ai sensi dell' art. 73 TUIR "Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente e' determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato".

PREMESSA

Caratteristica degli “enti non commerciali” è che non tutte le loro entrate finanziarie sono rilevanti fiscalmente e quindi come tali soggette ad imposta.

Le associazioni sportive dilettantistiche, possono essere, inoltre, considerate sotto il profilo fiscale **associazioni privilegiate** poiché oltre a godere delle agevolazioni proprie degli enti non commerciali di tipo associativo, possono usufruire, delle ulteriori norme di favore previste dall’art. 90 legge 289/2002 a condizione che i loro statuti rispettino i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

ART. 148 COMMA 1 TUIR (DPR 917/86)

Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo.

Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

ART. 148 COMMA 3 TUIR (DPR 917/86)

Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

NON IMPONIBILITA'

QUOTE CORRISPETTIVI CONTRIBUTI

di cui all'art. 148 TUIR e all'Art. 4 DPR 633/1972

E' SUBORDINATA A DUE CONDIZIONI:

1) Invio del modello EAS

2) Possesso dei requisiti qualificanti

INVIO DEL MODELLO EAS

Entro 60 giorni dalla data di costituzione l'associazione deve presentare, per poter fruire delle agevolazioni fiscali il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi la trasmissione dei dati, denominato "modello Eas".

L'art. 30, DL n. 185/2008, infatti, subordina l'applicazione, da parte degli enti non commerciali, delle agevolazioni fiscali ovvero della non imponibilità dei corrispettivi, dei contributi e delle quote di cui all'articolo 148 del Tuir (ai fini delle imposte sui redditi) e dell'articolo 4 del Dpr 633/1972 (ai fini Iva) oltre che al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, anche alla **presentazione del modello EAS.**

INVIO DEL MODELLO EAS

La mancata presentazione del modello Eas comporta quindi la perdita dei benefici fiscali.

Pur essendo previsto dall' articolo 30 del DL n. 185 l'esonero dalla presentazione del modello EAS per *"le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale"* si ricorda, come evidenziato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 del 9 aprile 2009, che sono tenute all'onere della trasmissione del modello le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorché "decommercializzate" ai fini fiscali ai sensi degli articoli 148, comma 3, del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, del DPR n. 633.

Ne consegue che sono tenute alla trasmissione del modello tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.

REQUISITI QUALIFICANTI

- **essere una “associazione sportiva dilettantistica”**
- **conformità dello statuto alle norme tributarie**
- **attività inerente ai fini istituzionali**
- **attività svolta nei confronti di determinati soggetti**

ESSERE UN'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

- costituiti ai sensi di quanto previsto dai commi 17 e 18 dell'art.90 della L. n.289/02;
- regolarmente affiliati ad una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva regolarmente riconosciuto dal Coni;
- iscritti al registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche

C.M. n.124/98, par. 5.2.1, del Ministero delle Finanze:

“a decorrere dal 1 gennaio 1998, non tutte le associazioni sportive ma solo le associazioni sportive dilettantistiche sono destinatarie del riformulato comma 3 La limitazione, che ha finalità antielusiva, è intesa ad identificare gli enti destinatari della previsione di non commercialità delle attività rese ai propri iscritti, associati o partecipanti, dietro pagamento di corrispettivi specifici ... come definite nell'ambito della normativa regolamentare dei predetti organismi cui l'associazione è affiliata”.

CONFORMITA' DELLO STATUTO ALLE NORME TRIBUTARIE

- *deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e/o registrata presso l'Agenzia delle Entrate*
- *deve contenere i requisiti previsti dall'art. 148 TUIR c. 8 e dall'art. 90, c. 18 e 18-bis, L. 289/2002*
- *deve recepire eventuali clausole particolari richieste dalle federazioni sportive e/o enti di promozione sportiva di appartenenza*

ATTIVITÀ INERENTE AI FINI ISTITUZIONALI

Non tutte le prestazioni di servizi a fronte delle quali l'associato o il tesserato versa un corrispettivo specifico possono essere ritenute defiscalizzate ma solo quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

L'Agenzia delle Entrate R.M. n.38/10 chiarisce che deve trattarsi:

“attività direttamente collegate agli scopi istituzionali dovendosi escludere la possibilità che vengano sottratti all'imposizione i compensi pagati a fronte di prestazioni accessorie o collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali”

Orientamento già espresso C.M. n.124/98

“attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali è quella che costituisce il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente associativo”.

Es. prestazioni relative al bagno turco e all'idromassaggio non si pongono direttamente come naturale completamento dell'attività sportiva, potendo le stesse essere rese anche separatamente e indipendentemente dall'esercizio di detta attività.

ATTIVITÀ SVOLTA NEI CONFRONTI DI DETERMINATI SOGGETTI

Gli acquirenti dei servizi erogati dalle associazioni possono essere raggruppati in tre categorie:

- gli iscritti, associati o partecipanti dell'associazione erogatrice del servizio;

- le altre associazioni che svolgono la medesima attività facenti capo ad un'unica organizzazione locale o nazionale e i rispettivi associati o partecipanti;

- i tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

ATTIVITÀ SVOLTA NEI CONFRONTI DI DETERMINATI SOGGETTI

Affinché scatti l'agevolazione ai fini delle imposte sui redditi occorre che gli acquirenti dei servizi messi a disposizione dalla associazione sportiva non siano terzi rispetto alla medesima ma ne facciano parte,

- in senso ristretto come associati della stessa,
- o, in senso allargato, come tesserati della famiglia sportiva, leggasi FSN o EPS di appartenenza.

Tale appartenenza deve preesistere, temporalmente, al momento della iscrizione.

La ratio della norma consiste nella previsione che l'associazione che intende utilizzare l'agevolazione fiscale non offra un servizio al pubblico (regime di concorrenza con altri operatori economici di servizi che non hanno titolo per poter godere di tale agevolazione) ma ad un mercato ristretto e determinato di soggetti

IL POSSESSO DEI "REQUISITI QUALIFICANTI" DEVE ESSERE SOSTANZIALE E NON SOLAMENTE FORMALE

il possesso dei requisiti formali ed il sostanziale rispetto degli stessi pone al riparo la A.S.D. dal rischio di contestazione della perdita del carattere di ente non commerciale

Regolarità formale



- Regolarità Statuto;
- Iscrizione Registro CONI;
- Modello EAS;
- Rispetto adempimenti dichiarativi (Mod. UNICO e 770)
- Utilizzo strumenti bancari movimenti > € 516,46

Regolarità sostanziale



- Effettivo rispetto clausole statutarie
- Effettività del rapporto associativo/tesseramento
- Corretta procedura iscrizione/cancellazione soci
- Effettiva convocazione assemblee/C.D.
- corretta verbalizzazione riunioni assemblee/C.D.
- Regolare tenuta conservazione libri sociali
- Regolarità documenti contabili e ricevute
- Contabilità e Bilancio
- Documenti contabili e contratti.

RAPPORTO ASSOCIATIVO

L'effettività del rapporto associativo costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento dei benefici fiscali previsti dalla vigente normativa.

Tra le contestazioni più frequenti in sede di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate troviamo quelle relative all'assenza del vincolo associativo ed alla mancanza di democrazia interna sulla base di elementi quali la non corretta tenuta dei libri sociali.

RAPPORTO ASSOCIATIVO

RISPETTO:

- del requisito della disciplina uniforme del rapporto associativo,
- dell'effettività del rapporto medesimo,
- del principio di democraticità

“In ogni caso, è indispensabile che alla qualifica di socio corrispondano pari diritti, per cui tutti i soci devono avere la stessa rappresentatività sociale ed i medesimi obblighi verso l'organizzazione a prescindere dalla qualifica rivestita.”

LIBRI SOCIALI

Strettamente correlati al rapporto associativo, sono i quesiti inerenti i libri sociali

- Libro soci
- Libro verbali assemblea
- Libro verbali consiglio direttivo



Direzione Regionale FVG



Protocollo d'intesa

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del F.V.G.

e

Comitato Regionale Coni del F.V.G.

Prime risposte ai quesiti posti

dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia

Incontri

- Trieste, 10 novembre 2014
- Udine, 17 novembre 2014
- Ronchi dei Leg., 24 novembre 2014
- Pordenone, 29 novembre 2014
- Tolmezzo, 13 dicembre 2014
- Palmanova, 2 febbraio 2015

A cura di

- Tamara Trevisan
- Mauro Bressan
- Corrado Giona
- Linda Lissiach
- Arianna Masci

DOMANDA 15 - Libro soci, quali gli obblighi e le modalità di tenuta.

RISPOSTA:

La tenuta del libro soci o elenco soci **costituisce strumento essenziale per dimostrare la natura associativa del sodalizio.**

A tal fine, l'associazione deve indicare nel libro/elenco i dati dei soci precisando l'eventuale qualifica rivestita all'interno dell'organizzazione (ad esempio: fondatori, cioè dei soci che risultano dall'atto costitutivo dell'associazione, ordinari e quelli che compongono il Consiglio Direttivo, ecc.), elencati in modo progressivo per data di domanda di richiesta di iscrizione, che non coincide con la data di avvenuta iscrizione.

Per dati dei soci si intendono tutti i dati anagrafici classici: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapiti ed anche gli eventuali dati di un documento di riconoscimento.

Non sono previste modalità di tenuta del libro (non è in particolare necessaria la sua vidimazione o la sua numerazione) e potrebbe pertanto essere costituito dalla somma delle singole domande di adesione dei soci, corredate dalla delibera di ammissione dell'organo statutariamente preposto.

La conservazione del modulo di adesione in cui traspare la volontà di aderire ad un'associazione, con l'acquisizione altresì del consenso al trattamento dei dati, ivi inclusi quelli sensibili (quali si configurano le informazioni contenute nel certificato medico acquisito e conservato dall'associazione), risulta in ogni caso strumento di tutela per le associazioni stesse.

La **domanda di ammissione**, quindi, unitamente al **verbale di sua accettazione** (verbale del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea a seconda dell'organo preposto statutariamente a detto incarico), rappresentano gli **elementi essenziali per dimostrare la costituzione del vincolo associativo**.

**DOMANDA 16 -Quali sono le procedure obbligatorie circa l'ammissione di nuovi soci?
E' possibile che il consiglio direttivo deleghi un consigliere circa l'accoglimento
delle domande di ammissione e l'espletamento delle procedure?**

La domanda di ammissione, unitamente al verbale di sua accettazione (verbale del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea a seconda dell'organo preposto statutariamente a detto incarico), rappresentano gli elementi essenziali per dimostrare la costituzione del vincolo associativo.

Per quanto riguarda le modalità di accettazione della richiesta di ammissione, **dipende da quanto previsto dallo Statuto**; tendenzialmente **esistono due casistiche principali**:

- la prima è quella in cui è il Direttivo che si riunisce in apposita seduta a doverlo fare,
- la seconda è quella in cui questa incombenza è delegata al Presidente.

Qualora la competenza spetti al Consiglio Direttivo, quest'ultimo può valutare di conferire la delega disgiunta ad uno o più Consiglieri purché lo statuto non preveda dei requisiti di ammissione a soci che implicano, necessariamente, una valutazione collegiale.

In presenza della delega disgiunta, il Consigliere delegato può sottoscrivere, per accettazione, la domanda di ammissione e perfezionare così il vincolo associativo.

Una volta accettata la richiesta di iscrizione, ogni socio manterrà la propria qualifica di socio ordinario a meno che non venga per qualche motivo espulso dall'associazione, oppure deceda o per altre circostanze specificate nello Statuto (l'eventuale data di annullamento dell'iscrizione **va riportata nel Libro Soci**); pertanto, ciascun socio **non dovrà** presentare ogni anno domanda di iscrizione, ma rinnoverà la propria carica sociale versando semplicemente la corrispondente quota.

Nel caso in cui un socio non versi la quota sociale, il suo nominativo dovrà comunque rimanere nel Libro Soci e verrà annotato il mancato pagamento della quota per il relativo anno sociale.

Si tenga, infatti, presente che secondo la normativa sopra richiamata tra le clausole obbligatorie vi è anche quella che prevede che sia **espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa**.

DOMANDA 15 - Rapporto tra soci/tesserati minori e famigliari degli stessi; quali eventuali diritti per i soci minori? Quali per i famigliari?

La normativa di diritto comune prevede che entrambi i genitori abbiano la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo nei confronti del figlio.

L'art. 320 c.c. prevede che i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli fino alla maggiore età o all'emancipazione in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.

Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

Di conseguenza, è sulla base di tali principi che dovrà essere regolata l'attività e l'esercizio di diritti anche all'interno dell'associazione sportiva nei confronti dei soci/tesserati minorenni.

Al riguardo, per esempio, in caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

VERIFICA REGOLARITA' SOSTANZIALE

Questionario ai soci e agli utenti dell'impianto sportivo

- consapevolezza della qualifica socio;
- partecipazione/invito ad assemblee;
- conoscenza statuto e attività associative;
- conoscenza organi direttivi;
- partecipazione alla vita associativa;
- conoscenza dei bilanci;

INTERVISTA A FREQUENTATORI DI IMPIANTI GESTITI DA ASD

- 1) Da quanto tempo è iscritto all'ASD?
- 2) È mai stato convocato ad un'assemblea dei soci? Se sì, attraverso quali modalità?
- 3) Ha mai partecipato alle adunanze assembleari dei soci? Se sì, a quante e a quando risale la sua ultima partecipazione?
- 4) È mai stato coinvolto o quantomeno informato delle scelte gestionali e amministrative prese dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea dei soci?
- 5) È informato del contenuto del rendiconto economico annuale dell'Associazione? Se sì in quale modo ne è venuto a conoscenza?
- 6) Conosce la composizione del consiglio direttivo dell'Associazione? Se sì, indichi i nominativi dei membri del consiglio.

INTERVISTA A FREQUENTATORI DI IMPIANTI GESTITI DA ASD

- 7) Ha mai partecipato alla “vita sociale” dell’Associazione, ovvero allo svolgimento di attività ludiche, competizioni o altre iniziative - non rientranti nella semplice frequenza degli impianti sportivi – proposte dalla ASD (non dal singolo istruttore o da altro frequentatore)? Se sì, a quali iniziative/attività ha partecipato?
- 8) Si definisce “socio” oppure “semplice cliente” dell’Associazione?
- 9) Il prezzo che paga per la frequentazione degli impianti sportivi le da diritto a partecipare a qualsiasi attività, oppure solo ad alcune? Il pagamento avviene normalmente in contanti?
- 10) L’associazione pratica delle riduzioni sul prezzo mensile in caso di iscrizione per un periodo superiore al mese (trimestre o quadrimestre o semestre o anno) o altro tipo di promozioni? Sono previste riduzioni sul prezzo in caso di iscrizione di ulteriori componenti della stessa famiglia?
- 11) Secondo la sua esperienza, i prezzi corrisposti per i servizi ricevuti sono inferiori a quelli mediamente praticati da altri impianti sportivi di questa zona?

INTERVISTA A FREQUENTATORI DI IMPIANTI GESTITI DA ASD

- 7) Ha mai partecipato alla “vita sociale” dell’Associazione, ovvero allo svolgimento di attività ludiche, competizioni o altre iniziative - non rientranti nella semplice frequenza degli impianti sportivi – proposte dalla ASD (non dal singolo istruttore o da altro frequentatore)? Se sì, a quali iniziative/attività ha partecipato?
- 8) Si definisce “socio” oppure “semplice cliente” dell’Associazione?
- 9) Il prezzo che paga per la frequentazione degli impianti sportivi le da diritto a partecipare a qualsiasi attività, oppure solo ad alcune? Il pagamento avviene normalmente in contanti?
- 10) L’associazione pratica delle riduzioni sul prezzo mensile in caso di iscrizione per un periodo superiore al mese (trimestre o quadrimestre o semestre o anno) o altro tipo di promozioni? Sono previste riduzioni sul prezzo in caso di iscrizione di ulteriori componenti della stessa famiglia?
- 11) Secondo la sua esperienza, i prezzi corrisposti per i servizi ricevuti sono inferiori a quelli mediamente praticati da altri impianti sportivi di questa zona?

INTERVISTA A FREQUENTATORI DI IMPIANTI GESTITI DA ASD

- 7) Ha mai partecipato alla “vita sociale” dell’Associazione, ovvero allo svolgimento di attività ludiche, competizioni o altre iniziative - non rientranti nella semplice frequenza degli impianti sportivi – proposte dalla ASD (non dal singolo istruttore o da altro frequentatore)? Se sì, a quali iniziative/attività ha partecipato?
- 8) Si definisce “socio” oppure “semplice cliente” dell’Associazione?
- 9) Il prezzo che paga per la frequentazione degli impianti sportivi le da diritto a partecipare a qualsiasi attività, oppure solo ad alcune? Il pagamento avviene normalmente in contanti?
- 10) L’associazione pratica delle riduzioni sul prezzo mensile in caso di iscrizione per un periodo superiore al mese (trimestre o quadrimestre o semestre o anno) o altro tipo di promozioni? Sono previste riduzioni sul prezzo in caso di iscrizione di ulteriori componenti della stessa famiglia?
- 11) Secondo la sua esperienza, i prezzi corrisposti per i servizi ricevuti sono inferiori a quelli mediamente praticati da altri impianti sportivi di questa zona?

RESPONSABILITA'

PRINCIPI GENERALI

- La regola di diritto (art. 38 cod. civ.) sancisce la responsabilità delle associazioni non riconosciute per le obbligazioni assunte dalle persone che la rappresentano e la personale e solidale responsabilità, per dette obbligazioni, delle persone che hanno agito in nome e per conto della associazione non riconosciuta.
- la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione trascende la posizione assunta astrattamente dal soggetto nell'ambito della compagine sociale ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell'attività dell'ente (cfr. C. Cass. 19486/2009) determinante la creazione di rapporti obbligatori e tale da far ritenere il soggetto coobbligato in solido con l'associazione per le obbligazioni da questa assunte (cfr. C. Cass. 1047/2012).

DOMANDA 20 -Approfondimento sulla responsabilità di chi dirige ed opera all'interno delle ASD (riconosciute e non), in termini di obbligazioni civilistiche e fiscali; valenza nei confronti dei terzi, nel caso di passaggi di consegne

d) nelle **associazioni non riconosciute**, infine, “delle obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione” (art.38 c.c.).

A mente sempre dell’art. 38 del Codice Civile, si sottolinea che “i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune”: tuttavia la norma non prevede la previa escussione del fondo sociale.

Ciò significa che i creditori dell’associazione possono agire indifferentemente, a loro insindacabile giudizio, sia contro coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, sia contro il fondo sociale, senza che necessariamente l’azione verso questi ultimi preceda quella contro chi ha agito nei confronti dei terzi.

In sintesi, verso l’esterno, per le obbligazioni sociali, comprese quelle tributarie, assunte dall’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta risponde la stessa associazione con il fondo comune e, illimitatamente e solidalmente, coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione medesima.

Continua

La situazione è completamente differente per le associazioni riconosciute e per le società di capitali, soggetti dotati di personalità giuridica per le cui obbligazioni risponde l'ente con il proprio patrimonio; si realizza in questo caso un'autonomia patrimoniale perfetta.

Si rammenta, inoltre, che la responsabilità del presidente/amministratore in relazione alle obbligazioni contratte dall'associazione sportiva non è certo l'unica che grava sul presidente stesso.

In effetti sul presidente gravano tutti gli obblighi relativi ad una corretta gestione dell'attività sociale, particolarmente in relazione agli sport che sono oggetto dell'attività dell'associazione stessa. Per oneri si deve intendere non solo quelli di carattere civile, ma anche quelli di carattere penale

Continua

La responsabilità non si estingue con la cessazione della carica ma permane anche in seguito solo per le obbligazioni contratte nel periodo in cui il presidente/ amministratore era in carica.

Al riguardo, si ricorda che i libri sociali sono la memoria storica delle attività dell'associazione sia verso i soci che verso terzi, e sono indispensabili per stabilire le responsabilità all'interno del sodalizio.

È buona prassi, quindi che il Presidente uscente provveda a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro tempistiche ragionevoli.

Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale sarà conservato

CASSAZIONE CIVILE Sez. V - Sentenza n. 20485 del 06.09.2013

- La Corte conferma che la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 cod. civ. di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta **non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza** dell'associazione stessa **bensì all'attività negoziale** concretamente svolta per suo conto. Principio che, secondo il costante insegnamento della Corte (v. C. Cass. 16344/08, 19486/09), si applica anche ai debiti di natura tributaria.
- Chi invoca tale responsabilità **ha l'onere di provare** il diretto coinvolgimento di tale soggetto nelle irregolarità fiscali contestate, non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.
- Nella individuazione del sodale ai fini della responsabilità di cui all'art. 38 c.c. *è pregnante e prevalente l'accertamento positivo dello svolgimento per l'associazione non riconosciuta, di attività negoziale posta a base dell'accertamento fiscale non essendo sufficiente la sola prova della carica rivestita all'interno dell'ente* (C. Cass. 19486/2009, 19488/2009).

CASSAZIONE CIVILE Sez. V - Sentenza n. 20485 del 06.09.2013

- Pertanto la Corte, ritenendo che: *“l’assunzione della qualità di soggetto passivo di imposta a carico di ciascun singolo componente di detto organo direttivo ipotizzata nel caso di specie dall’amministrazione finanziaria avrebbe richiesto la prova dell’effettiva insorgenza delle obbligazioni in discussione nel periodo di investitura di ciascuno dei predetti componenti del consiglio direttivo.*
- *Poiché invero la responsabilità personale di ciascuno dei suddetti soggetti è circoscritta al periodo in cui la sua ingerenza nell’attività dell’ente per l’investitura nella carica sociale deve considerarsi effettiva, **costituiva onere dell’Ufficio provare tale circostanza** (C. Cass. 25478/08 in quanto costitutiva del proprio diritto ad azionare la pretesa nei confronti dello stesso soggetto”, respingeva il ricorso dell’Amministrazione.*

Gr@zie per l'attenzione